



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 237 DEL 25/11/2013

OGGETTO: Emergenza maltempo. Ordinanza contingibile e urgente di raccolta trasporto e distruzione di prodotti alimentari deteriorati in seguito all'alluvione.

IL SINDACO

Preso Atto che in data 18 Novembre u.s. il territorio comunale di Olbia è stato colpito dall'eccezionale ondata di maltempo che ha provocato diverse vittime e creato ingenti danni ad immobili ed infrastrutture;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n° 391 del 18/11/2013 con la quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per eccezionali eventi atmosferici;

Richiamata la propria Ordinanza n° 222 del 18/11/2013 eccezionali eventi atmosferici. Disposizioni.

Visto lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 Novembre 2013;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 122 del 20/11/2013 avente per oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di Novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna";

Considerato e tenuto conto dell'art. 1 della sopradetta ordinanza del Commissario per l'emergenza n°1/2013 che individua nella figura del Sindaco il soggetto preposto all'identificazione di aree da adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti derivanti dall'alluvione in attesa di poter essere inviati ai centri di smaltimento autorizzati;

Accertato che in tutto il territorio comunale, presso numerosi esercizi commerciali (negozi, supermercati, hotels) è presente una ingente quantità di derrate alimentari – sottoprodotti di origine animale (Categoria 3) che, a seguito dell'evento alluvionale, sono deperite e necessitano di essere immediatamente rimosse e allontanate dall'ambito urbano al fine di evitare di generare pericoli epidemici alla popolazione e necessitano pertanto di smaltimento immediato;

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica che potrebbero sorgere sotto il profilo igienico-sanitario a causa del deterioramento di detti prodotti;

Dato atto che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di un provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che non potrebbe essere protetta in modo adeguato attraverso il ricorso alla via ordinaria;

Vista la nota del 25/11/2013, Prot. n. PG/2013/60013 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL n. 2 di Olbia nella quale si richiede l'emanazione di una ordinanza che consenta lo smaltimento dei prodotti, certificati e classificati dal Servizio Veterinario della ASL n° 2, non più idonei al consumo umano e animale, mediante sotterramento in luogo idoneo;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria, ed in particolare il comma 5 che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Valutata la necessità di individuare con massima sollecitudine l'area di smaltimento, operando, vista la situazione di straordinaria emergenza, anche in deroga al Regolamento CE 1069/2009;

Visto l'art. 19 del Regolamento CE 1069/2009;

Viste le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 ed il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

- Al Sig. Antonio Deiana, in qualità di Responsabile per il Cantiere di Olbia della Società De Vizia Transfer SpA, con sede in Zona Ind.le, di provvedere al prelevamento presso gli esercizi commerciali interessati, al trasporto ed allo smaltimento delle derrate alimentari deteriorate – sottoprodotti di origine animale - a seguito dell'evento alluvionale;
- Lo smaltimento dovrà essere effettuato presso il sito della discarica ubicato in località "Spiritu Santu" di Olbia attraverso interrimento previo utilizzo di idoneo disinfettante (ad es. calce);
- Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia di provvedere affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti sottoelencati:

- Al Sig. Antonio Deiana, Responsabile Cantiere di Olbia della De Vizia Transfer SPA;
- All' Ing. Giovanni Maurelli in qualità di Responsabile servizio ambientale del CIPNES;
- Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia;
- Alla Provincia di Olbia – Tempio
- Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL n. 2 di Olbia;
- Al Dirigente del Comando di Polizia Locale del Comune di Olbia;

A norma dell'art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Responsabile del Procedimento: Dott. Dino Ragaglia.

Il Sindaco

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto firmato digitalmente